

Il sistema elettorale per l'elezione di Camera e Senato – Assegnazione seggi

Con l'intervento legislativo attuato dalla legge n. 270/2005, conosciuta come "legge Calderoli", veniva introdotto nell'ordinamento, mediante la parziale novella dei testi unici per l'elezione di Camera e Senato (rispettivamente D.P.R. n. 361/1957 e D. lgs n. 533/1993), il vigente sistema elettorale per le elezioni politiche. In luogo del precedente sistema **misto** a prevalenza maggioritaria (c.d. "legge Mattarella", che prevedeva l'assegnazione, in ciascuna circoscrizione territoriale, di tre quarti dei seggi con criterio maggioritario in altrettanti collegi uninominali e l'assegnazione dei restanti seggi con metodo proporzionale), il nuovo sistema è orientato in senso interamente proporzionale, con **premio di maggioranza in ambito nazionale e articolate soglie di sbarramento per liste e coalizioni**.

Per l'elezione dei 630 deputati della Camera la legge prevede che i partiti politici che si candidano a governare presentino un loro programma e indichino il nome del loro leader; i partiti hanno anche la possibilità di collegarsi tra loro in **coalizioni** e in tal caso devono presentare un identico programma politico ed indicare il capo della coalizione.

Gli elettori possono esprimere un solo voto per la lista di candidati prescelta e **non** è prevista l'espressione di **preferenze (c.d. lista bloccata)**.

Il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni elettorali, a ciascuna delle quali è attribuito un certo numero di seggi da eleggere in proporzione alla popolazione residente e nel cui ambito gli elettori votano una delle liste concorrenti, fatti salvi i dodici seggi da attribuire alla circoscrizione Estero.

I 617 seggi delle 26 circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione quindi di quello della Valle d'Aosta, sono ripartiti proporzionalmente, in ambito nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste.

Sono ammesse al riparto dei seggi:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche;
- le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%;
- le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;
- le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma che siano comprese in coalizioni che non abbiano conseguito il 10%.

Uniche eccezioni, la circoscrizione Valle d'Aosta che utilizza un sistema elettorale diverso (un deputato eletto con sistema maggioritario nel collegio uninominale) e la **circoscrizione Estero** (dodici deputati eletti, con metodo proporzionale, in quattro "ripartizioni").

Secondo la formula del **"maggioritario semplice"**, nelle ventisei circoscrizioni del territorio nazionale la vittoria è assegnata alla lista, o alla coalizione di liste, che ottiene **il maggior numero di voti validi in sede nazionale**.

La vittoria alle elezioni ha come conseguenza l'assegnazione di **almeno 340 seggi**, il 55 % degli eletti sul territorio nazionale. La lista o la coalizione vincente può ottenerli in forza dei voti conseguiti, se quel numero di seggi, o ancora un numero maggiore, le spettano secondo una prima assegnazione effettuata con metodo proporzionale; li ottiene invece per assegnazione diretta se la ripartizione proporzionale gliene avrebbe assegnato un numero inferiore. In questo caso il **"premio di maggioranza"** consiste nel numero di seggi necessario a colmare il divario tra i seggi che la lista o coalizione vincente otterrebbe secondo la ripartizione proporzionale e i 340 seggi che le sono comunque assegnati.

Come previsto dall'articolo 83 del D.P.R. 361/1967, così come modificato e integrato dalla L. n. 270/2005, la **ripartizione e l'assegnazione dei seggi** alle coalizioni ed alle liste è fatta direttamente dall'Ufficio centrale nazionale, che provvede anche alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Gli Uffici centrali circoscrizionali si limitano a determinare e trasmettere all'Ufficio centrale nazionale il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista ed il totale dei voti validi complessivamente espressi nella circoscrizione. Al termine delle operazioni di ripartizione e

assegnazione dei seggi gli Uffici elettorali circoscrizionali procedono alla **proclamazione degli eletti** secondo le indicazioni dell'Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio elettorale centrale nazionale determina:

- a) la **cifra elettorale nazionale di ciascuna lista**, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di quella lista;
- b) la **cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione**, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che appartengono a quella coalizione;
- c) le **coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi**, ovvero quelle la cui cifra elettorale nazionale è pari o superiore al 10 % del totale nazionale dei voti validi e alle quali appartenga almeno una lista che abbia ottenuto almeno il 4 % del totale nazionale dei voti validi;
- d) le **liste ammesse alla ripartizione dei seggi**, nel rispetto delle soglie di cui all'articolo 83, comma 1 n. 3;
- e) la **lista, o la coalizione di liste** – tra quelle ammesse alla ripartizione dei seggi – **che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale**; questa lista, o coalizione di liste, è quella **vincitrice** e le spetta l'assegnazione di almeno **340** seggi, mentre tutte le altre liste e coalizioni, si ripartiscono i restanti **277** seggi.

Individuata la lista, o la coalizione di liste vincente, le operazioni di ripartizione e assegnazione dei seggi comprendono tre principali fasi:

1) **la ripartizione e assegnazione dei seggi in sede nazionale tra le liste non coalizzate e le coalizioni**; queste operazioni si concludono con l'assegnazione dei seggi in sede nazionale complessivamente alle coalizioni e quindi, singolarmente, alle liste **ammesse al riparto** che vi appartengono; a questo fine l'Ufficio elettorale centrale nazionale:

- a) effettua una prima ripartizione proporzionale dei 617 seggi fra coalizioni e liste non coalizzate ammesse; determina il **quoziente elettorale nazionale** (ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali conquistate dalle coalizioni di liste e dalle liste singole per il numero dei seggi da attribuire) e assegna i seggi sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti;
- b) verifica se in base a questa prima ripartizione la lista o la coalizione "vincente" abbia ottenuto **almeno 340 seggi**; in caso positivo procede direttamente a ripartire fra le liste in sede nazionale i seggi assegnati cumulativamente alle coalizioni e, successivamente, ad assegnare quei seggi nelle circoscrizioni;
- c) in caso negativo, assegna 340 seggi alla lista vincente e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi fra le altre coalizioni e liste non coalizzate; anche in questo caso la formula di ripartizione è quella dei quozienti interi e dei maggiori resti;
- d) utilizzando ancora il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti **ripartisce fra le liste** che ne fanno parte i 340 seggi assegnati alla coalizione vincente; i 340 seggi sono invece ripartiti direttamente **fra le circoscrizioni** se a vincere le elezioni sia stata una lista non coalizzata;
- e) ripartisce infine tra le liste che ne fanno parte i seggi eventualmente assegnati ad altra coalizione;
- f) al termine di questa prima fase i 617 seggi risultano assegnati in sede nazionale cumulativamente alle coalizioni e singolarmente alle liste che vi appartengono.

2) **l'assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni alle coalizioni e alle liste non coalizzate**: queste operazioni sono anch'esse sostanzialmente proporzionali e sono dirette a far sì che i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione in base alla popolazione residente, siano ripartiti fra le coalizioni e le liste non coalizzate in base al numero di voti che ciascuna di esse ha ottenuto nella circoscrizione e – se attribuito – in base al rapporto proporzionale stabilito dal premio di maggioranza. Al termine di queste operazioni la somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione e liste non coalizzate dovrà essere uguale al totale dei seggi ad esse spettanti secondo la ripartizione effettuata in sede nazionale e, contestualmente, la somma dei seggi assegnati a tutte le coalizioni e liste non coalizzate in ciascuna circoscrizione dovrà essere uguale al numero di seggi assegnati alla circoscrizione in base alla popolazione residente;

3) **la ripartizione** fra le liste ammesse al riparto dei seggi spettanti a ciascuna coalizione **nelle circoscrizioni**. La formula utilizza il **quoziente circoscrizionale di coalizione**, pertanto il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione a ciascuna lista è proporzionale

ai voti che essa ha ottenuto sia nei confronti delle altre liste della coalizione nella circoscrizione, sia nei confronti dei voti ottenuti dalla stessa lista nelle altre circoscrizioni. Il sistema di assegnazione prevede alcune modalità di **correzione** del risultato meramente proporzionale quando esso abbia assegnato seggi in eccedenza o in difetto a liste e circoscrizioni (articolo 83, comma 2, D.P.R. n. 361/1957).

Al termine delle operazioni, l'Ufficio elettorale nazionale **comunica** le assegnazioni agli uffici elettorali circoscrizionali e questi procedono alla **proclamazione** dei candidati, determinandoli in ordine di successione nella lista, sino a concorrenza del numero che spetta a ciascuna di esse.

La circoscrizione Valle d'Aosta, ventisettesima circoscrizione, è costituita in **collegio uninominale** e il deputato ad essa spettante (in base alla popolazione residente) è eletto con il metodo del **maggioritario semplice**. La L. 270/2005 non ha modificato il sistema in vigore, come disciplinato, da ultimo, dalla L. 277/1993. Nella circoscrizione Valle d'Aosta concorrono infatti **candidature individuali** e non liste di candidati.

La disciplina per l'elezione del **Senato** presenta alcune analogie con quella descritta per la Camera, tenuto conto delle differenze legate alla natura dell'organo, che è eletto **su base regionale** (art. 57, co. 1°, Cost.).

I seggi, con esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti e assegnati in ambito regionale, tra le liste di candidati concorrenti mediante riparto proporzionale e le soglie di sbarramento (più elevate) sono anch'esse riferite al totale dei voti conseguiti nella Regione; il premio alla coalizione o lista singola più votata è assegnato regione per regione con l'attribuzione del **55%** dei seggi spettanti, qualora la stessa non abbia già conseguito tale risultato.

Sono ammesse al riparto:

- a) le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi, purché al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento;
- b) le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8 per cento dei voti validi;
- c) e singole liste che hanno ottenuto almeno l'8 per cento sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20 per cento.

I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione (con arrotondamento all'unità superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola **con il maggior numero di voti** regionali. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.

Sono proclamati eletti, sino a concorrenza dei seggi assegnati ad ogni lista nella regione, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l'ordine di presentazione.

Per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige sono previsti sistema maggioritario e collegi uninominali, mentre per il Molise si utilizza il metodo proporzionale puro.

Con riferimento alla **circoscrizione Estero** occorre premettere che due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell'art. 48 Cost.; L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli articoli 56 e 57 Cost.) hanno previsto l'elezione da parte dei cittadini italiani residenti all'estero di sei senatori e di dodici deputati nell'ambito di una "circoscrizione" dedicata.

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere per cui, detratti dodici deputati e sei senatori eleggibili nella circoscrizione estero, il numero risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

Con la L. n. 459/2001, con cui venne data attuazione alla previsione costituzionale, sono individuate nella circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli stati ed i territori relativi a:

- a. Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b. America meridionale;

- c. America settentrionale e centrale;
- d. Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all'estero si esercita per corrispondenza (L. n. 459/2001, art. 1, comma 2). L'attribuzione dei seggi, per i senatori come per i deputati, avviene con criterio proporzionale e si svolge a livello delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (ibidem art. 15).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione. Successivamente l'Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene proporzionalmente secondo il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti.

L'Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.